

TI_GERICHTE 38.2017.10 vom 9. März 1987

TI Tribunale d'appello, 1987-03-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2017.10

FR: TI_GERICHTE 38.2017.10 du 9 mars 1987

IT: TI_GERICHTE 38.2017.10 del 9 marzo 1987

Erwägungen

E. 1

L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

E. 2

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

E. 2.4

In una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l'altro, ricordato che: " (...) Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, pag. 660, nota 20). Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b). (...)." La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando: " (...) Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z. e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--. Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999. c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (...)." (cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000) In una sentenza C 157/01 dell'11 dicembre 2001 il TFA ha stabilito che le condizioni per riconoscere il diritto ad assegni per il periodo di introduzione era adempiuto in presenza di un inganno compiuto da una richiedente delle prestazioni riguardo al vero datore di lavoro, argomentando: " (...) 2.- a) En l'espèce, il ressort du dossier que la décision du 22 décembre 1999 de l'Office cantonal de l'emploi, service d'insertion professionnelle, relative aux allocations d'initiation au travail a été signée par X. _____ en faveur, d'une part, de Y. _____, fille de sa compagne, et, d'autre part, de l'Association R. _____ dont il est, de son propre aveu, "quasiment le seul membre actif" (procès-verbaux de la séance du 1er février 2001 de la commission et du 6 juillet 2000 devant le Secrétariat général du Département cantonal genevois de justice et police et des transports). De même, est-il établi qu'en réalité ladite association n'était qu'un prête-nom pour l'atelier H. _____ qui était le véritable employeur de Y. _____. En effet, si c'est bien l'Association R. _____, représentée par X. _____, qui a engagé l'assurée par courrier du 29 novembre 1999, celle-ci n'a jamais exercé d'activité au sein de cette association. Au demeurant, l'Association R. _____ ne s'est jamais occupée de formation en gestion administrative et en informatique. La recourante reconnaît d'ailleurs que Y. _____ a travaillé pour l'atelier H. _____ dont le responsable, P. _____ H. _____, était chargé de son initiation et de sa formation dans le domaine de l'informatique. Ses allégations selon lesquelles son propre rôle était de s'occuper de l'organisation administrative de l'atelier H. _____ ne changent rien à cet égard. Il est manifeste que l'Association R. _____ n'a jamais employé Y. _____, ni ne l'a initiée à quelque activité que ce soit, sans parler de l'absence de toute intention de l'engager à la fin de sa période d'initiation au travail (art. 65 let. c LACI). Il s'ensuit que les conditions du droit aux allocations d'initiation au travail n'étaient, en ce qui concerne la recourante, pas remplies. (...) " In una sentenza 38.2016.67 e 38.2017.68 del 30 marzo 2017 il TCA ha negato a due assicurati il diritto agli assegni per il periodo d'introduzione, rilevando: " (...) Dall'estratto del Registro di commercio del Canton Ticino risulta che la X. _____ detiene l'intero capitale sociale di fr. 20'000.-- della Z. _____ e che gerente della società è Y. _____ (cfr. doc. 18). Quest'ultimo è pure amministratore unico della X. _____ (cfr. doc. 18). Alla luce di questi elementi e considerato anche le severe

condizioni alle quali sono vincolati gli assegni per il periodo di introduzione (cfr. consid. 2.5 e B. Rubin, op.cit., pag. 482 N° 2) il TCA non può che approvare l'operato dell'UMA che si è opposto al versamento di tale prestazione. Infatti, vista l'immediata riassunzione dei due dipendenti, da parte di un nuovo datore di lavoro, che presenta oltretutto stretti legami di carattere finanziario e personale con il precedente (cfr. al riguardo consid. 1.5) non è possibile concludere che i due assicurati fossero difficilmente collocabili. Può così rimanere aperta la questione di sapere se vista la formazione e l'esperienza professionale dei due assicurati, era realmente necessario un periodo d'introduzione nel nuovo lavoro di 6 mesi o se non si trattasse piuttosto di un abituale periodo di inserimento (cfr. consid. 2.5, vedi tuttavia doc. 16 e doc. 17). (...)” Il TCA ha negato il diritto alle prestazioni anche in una sentenza 38.2014.6 del 14 luglio 2014. In quell'occasione l'UMA aveva respinto la richiesta di assegni per il periodo d'introduzione sostenendo, da una parte, che l'assicurato non necessita di un periodo di introduzione avendo già ricoperto a più riprese la posizione di gerente diplomato / cuoco e che, d'altra parte, le persone indicate dal datore di lavoro non potevano occuparsi della formazione del ricorrente in quanto già impiegati presso altri datori di lavoro. Questa Corte ha approvato l'operato dell'amministrazione rilevando: " Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA constata innanzitutto che per ammissione dello stesso datore di lavoro, l'assicurato è stato in grado di preparare autonomamente i pranzi. Egli era dunque in grado di svolgere l'attività di cuoco, ciò che non sorprende tenuto conto dell'esperienza professionale di cui dispone. Inoltre e soprattutto egli non poteva ricevere una formazione del 60-70% durante la giornata, in quanto il responsabile della formazione era occupato altrove. In altri termini l'assicurato nello svolgimento della sua attività come cuoco non è stato costantemente seguito dal responsabile della formazione. Che il Ristorante, aperto da pochi mesi, avesse quale obiettivi di proporre pietanze di elevato livello di qualità (cfr. doc. 9) è del tutto legittimo. Non spetta tuttavia all'assicurazione contro la disoccupazione sostenere le aziende che affidano tale compito particolare a persone, che come il ricorrente, non hanno un'adeguata esperienza e si limitano a fare "supervisionare" l'attività da persone esterne, negli orari in cui queste ultime non esercitano la loro abituale occupazione. Infine va sottolineato che gli assegni per il periodo d'introduzione sono stati chiesti dal 1° settembre al 30 novembre 2013 (cfr. doc. IX/1). D'altra parte l'assicurato si è iscritto al Corso di preparazione agli esami finali di tirocinio nella professione di Cuoco in base all'art. 33 LFPr le cui lezioni teoriche e pratiche hanno avuto inizio nel gennaio 2014 (cfr. doc. IX/3) e che gli permetteranno di conseguire l'attestato nel 2015 (cfr. consid. 1.2). È pertanto evidente che alla conclusione dell'introduzione, nel novembre 2013, l'assicurato non poteva contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, come richiesto dall'art. 65 lett. c LADI. La decisione su opposizione del 16 gennaio 2014 deve dunque essere confermata.” 2.5. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, "Kommentar..." Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37). In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata

in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l'Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici. Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall'Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130. Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un'azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI. Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010). Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017). In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro. Il TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N.5 pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro, continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a prestazioni LADI. L'Alta Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella di un datore di lavoro. In una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento. Al proposito B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014 pag. 99 ha sviluppato le seguenti considerazioni: " Dans une Sàrl, les associés qui n'occupent pas la fonction de gérant ne sont pas d'emblée exclus du droit. Une examen de leur pouvoir effectif d'influencer les décisions de l'entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4). 26 Pour les personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d'un organe dirigeant mais qui disposent encore d'une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est importante (en principe d'au moins 30%) ou si la possibilité d'influencer les décisions est considérable pour d'autres motifs, par exemple en raison de liens de parenté avec d'autres personnes jouissant d'un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009 [8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C 45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02]. " In una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all'indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario. In quell'occasione il TCA si è così espresso: " (...) Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione dall'amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _____, attraverso la Z. _____, era di fatto partecipante finanziario in ragione di un terzo della B. _____ (cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia "come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio mandante la B. _____ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da contratto di lavoro 20 dicembre 2013.", doc. 43 e le precisazioni dello stesso assicurato del 1° luglio 2016, "Di fatto come socio ho contribuito unicamente a versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono detenute dalla Z. _____), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove abbiamo aperto il conto.", doc. 52). Già solo per questa importante partecipazione finanziaria superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non risulta esplicitamente, X. _____, anche se non era formalmente iscritto come socio gerente, non ha diritto all'indennità per insolvenza. (...)” A proposito della partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle prestazioni vedi pure: STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12 del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del 12 marzo 2008. 2.6. Nell'evenienza concreta dagli atti dell'incarto si evince quanto segue. Sulla "Domanda per l'ottenimento degli Assegni per il Periodo di Introduzione" figura che _____ deve essere introdotto quale consulente di assicurazioni dal 1° luglio al 30 settembre 2016, che la responsabile dell'introduzione è _____, che l'azienda, composta da due dipendenti, si occupa di brocheraggio assicurativo specializzata nelle assicurazioni di viaggi, che l'introduzione è necessaria perché l'assicurato non ha nessuna esperienza nel ramo assicurazione e vendite e che i responsabili della formazione sono _____, _____ e la _____ di _____ (doc. 1). La ditta ha così enumerato i dettagli, le competenze e le mansioni richieste al neo dipendente: " Gestione delle polizze assicurative di viaggio, in collaborazione con _____ portale web che si occupa esclusivamente di vendita di viaggi turistici. La formazione viene effettuata a _____

con la _____. Dal mese di settembre 2016 inizierà con gestione delle polizze assicurative relative alla cassa malattia, con relativa formazione a _____ del Sig. _____, e dalla _____ di _____. Dal primo trimestre 2017 inizierà con la gestione delle polizze assicurative generali e degli oneri sociali privati e aziendali. In questo caso la formazione sarà effettuata esclusivamente a _____ con il Sig. _____. Nella seconda parte del 2017 inizierà con la gestione di polizze assicurative sul ramo vita, la formazione viene effettuata a _____ dalla _____." (Doc. 1) _____ è stato assunto dalla RI 1 come consulente di assicurazioni, al 100% e a tempo indeterminato, a partire dal 1° luglio 2016 e con uno stipendio mensile lordo di fr. 6'500.--. Il contratto di lavoro è stato sottoscritto dall'assicurato e dalla gerente _____ (cfr. doc. G). Il 20 settembre 2016 la gerente della RI 1, _____, ha inviato all'URC di _____ uno scritto del seguente tenore: " Con riferimento al nostro collaboratore citato a margine, vogliate cortesemente prendere nota che il Sig. _____ è stato licenziato il 16 settembre 2016 con effetto immediato. Non è più nostro dipendente. Vogliate cortesemente prendere nota che lo stesso non beneficia più di nessun sussidio nè Federale, nè Cantonale. Ci legge in copia l'Ufficio Misure Attive di Bellinzona, che provvederà ad estinguere il sussidio predisposto. Rimaniamo volentieri a vostra completa disposizione per ogni chiarimento in merito." (Doc 4) L'11 ottobre 2016 la stessa gerente ha poi fornito all'UMA le seguenti precisazioni: " (...) Nel merito del licenziamento il Sig. _____, in qualità di azionista fiduciario della _____ nella misura del 50%, ha chiesto il reintegro di _____ e l'assunzione di _____ con pratica di richiesta di sussidio RILOCC. In particolar modo, il problema principale è che l'assunzione di _____ è stata proposta da _____ dopo la risposta negativa di sussidio RILOCC da parte di quest'ultimo. Dopo il colloquio con _____ e il contatto con il Sig. _____ dell'URC di _____, chiaramente _____ non era idonea per il sussidio RILOCC e soprattutto non poteva percepire lo stipendio indicato da _____ di CHF 6.500.00. Abbiamo ritenuto che non fosse corretto nè nei nostri confronti e nè nei confronti dello Stato da parte di _____ e _____, in quanto quest'ultima è totalmente incapace di stare in azienda, di ricevere formazione e di produrre. Quando abbiamo ricevuto la richiesta del legale di _____ e _____, con minacce di denunce penali, con l'applicazione di _____ abbiamo chiesto a quest'ultimo di dissociarsi dalla richieste, in quanto anche lui era d'accordo con la nostra posizione, ma questo non è avvenuto, pertanto abbiamo proceduto al licenziamento per gravi motivi." (Doc. 5) Nel Rapporto finale d'attività API dell'11 ottobre 2016 _____ si è poi così espressa: " Persona poco aperta al rispetto della gerarchia in azienda, poca dimestichezza con gli ordini da eseguire, confusione nel gestire il proprio tempo nell'ottenimento degli ordini da evadere. In conclusione, persona poco propensa in questa professione, la descrizione su C.V. non corrisponde alla realtà professionale, in quanto non è capace ad autogestire pratiche amministrative di nessun genere." (Doc. 6) Il 18 ottobre 2016 l'avv. _____ ha inviato all'UMA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato che: " (...)

E. 3

lett. c LADI.

E. 3.1

La RI 1 è stata costituita a titolo fiduciario (Doc. B) su consiglio e consulenza del signor _____. Quale gerente, il medesimo ha proposto la signora _____, già amministratrice della _____.

E. 3.2

Ai miei assistiti, entrambi disoccupati, il duo _____ - _____ ha pure proposto di partecipare agli aiuti offerti dalla RILOCC. Un incarto in questo senso, avente come soggetto il signor _____, è stato portato avanti dal duo indicato. Incarto questo che ha permesso di beneficiare di due contributi _____ (Doc. C) . Interessante notare, in questo contesto, che tutto l'aspetto burocratico di questa procedura RILOCC è stato assunto dall'onnipresente signora _____ che, fungendo da amministratrice della _____, tramite contratto di mandato del 17 giugno 2016 (Doc. D) , si è assunta i seguenti compiti: Mandato contabile nella gestione degli stipendi. La gestione del dipendente _____, in particolare la gestione dei sussidi cantonali e federali, come pure la gestione della busta paga ordinaria mensile e gestione dell'introito finale lordo.

E. 3.3

nella fase iniziale, la RI 1, non poteva ancora contare su delle entrate capaci di far fronte al pagamento dei salari ed in modo particolare a quello del Signor _____. In questo contesto è stato quindi proposto al mio assistito il seguente modus operandi: 3.3.1. Il signor _____ versava alla RI 1 parte dei suoi risparmi che, come determinato davanti al PP, venivano registrate in contabilità come provvigioni _____ (Doc. C) . La RI 1, infatti, a mente dei miei assistiti non aveva provvigioni in scadenza nel corso dei mesi appena indicati. 3.3.2. I risparmi così versati venivano poi ritornati al signor _____ sotto forma di salario i cui conteggi (Doc. F) ai sensi del mandato firmato (Doc. D) venivano allestiti dalla Signora _____. 3.3.3. Questo esotico sistema di pagamento del salario ha avuto come oggetto i mesi di luglio e di agosto del 2016 (Doc. F) . Per il mese di settembre 2016 invece, i CHF 3'000.00 versati dal signor _____ (gli ultimi suoi risparmi sic) non sono stati mai ritornati al medesimo ma sono spariti in, sino ad oggi non ben precisati, pagamenti di fatture (Doc. C) . Quali, e in favore di chi, non è al momento dato sapere.

E. 3.4

Tengo a precisare che il sig. _____ e il sig. _____ mi hanno contattato, nella mia veste di legale, per difficoltà sorte in ambito lavorativo (il signor _____ era infatti stato diffidato dalla _____ ad entrare negli uffici locati in via _____ a _____) e anche perché non si sentivano rassicurati dalle informazioni che venivano date loro dal duo _____ - _____ in materia RILOCC. Il Signor _____ ha infatti sempre indicato che la struttura creata non creava nessun problema e che l'ottenimento dei sussidi era perfettamente legale. È solo quando ho segnalato la possibile implicazione dell'art. 6 del regolamento RILOCC e di transenna dell'illegale riscossione dei sussidi, che prima _____ e poi _____, si sono accaniti nei confronti del signor _____, arrivando persino a licenziarlo per motivi gravi (Doc. A e F) Spero di aver potuto chiarire i retroscena di questa incresciosa pratica che, oltre ad essere sfociata in una querela penale, ha avuto, ad oggi come risolto, il blocco e la paralizzazione di una società nata, negli auspici dei miei clienti, quale strumento per poter uscire dalla non facile condizione di disoccupati di lunga durata. Ovviamente le intenzioni dei signori _____ e _____ non erano quelle di commettere degli illeciti e né tanto meno di approfittare di servizi offerti dallo stato. In ambito di RI 1 i miei assistiti sono solo vittime, oggi senza più nessuna risorsa economica, di persone senza scrupoli.” (Doc. 9) La RI 1 è stata costituita il 12 maggio 2016, davanti al notaio avv. RA 1, dove è comparsa _____, che ha agito per sé e per la _____ di cui è amministratrice unica. Le 200 quote sociali

di fr. 100.-- ciascuna sono state sottoscritte a titolo fiduciario dalla _____ (cfr. doc. 9/b). Gerente della RI 1 è _____ (cfr. doc. 9/c). _____ e _____ hanno sporto una querela penale, consegnata all'UMA il 12 ottobre 2016 dall'avv. _____, nei confronti di _____ e _____, _____ e ignoti per esercizio abusivo di professioni fiduciarie, art. 105 e 106 LADI, vari reati di tipo finanziario (doc. 9/G). Ai fini della presente vertenza risultano rilevanti i seguenti passaggi della querela penale: " (...) - I sottoscritti _____ e _____, entrambi padri di famiglia, disoccupati e alla ricerca di un'occupazione hanno deciso di avviare un'attività di brokeraggio assicurativo e sono entrati in contatto con il signor _____, il quale ha proposto loro una struttura societaria per poter rientrare nel mondo del lavoro e anche per beneficiare dei sussidi offerti dalla RILOCC. Alle loro puntuali osservazioni e domande tendenti a sapere se l'operazione fosse legale e conforme alla RILOCC, il Signor _____ è sempre stato rassicurante, confermando che non vi erano problemi; - Il signor _____ ha presentato ai signori _____ e _____ la _____, una società attiva nel campo dei viaggi presso la quale il medesimo è occupato, e la signora _____, una persona fidata e di sua conoscenza; - È stato proposto di costituire, a titolo fiduciario, una società a garanzia limitata, la _____, cosa che è stata realizzata sottoscrivendo l'allegato mandato fiduciario e versando, ad operazione terminata, la cifra di CHF 7500.09 direttamente al signor _____. La _____ è stata costituita in data 12.05.2016 con rogito dell'avvocato e notaio RA 1; - Quale gerente della _____ è stata nominata, su proposta del signor _____, la signora _____; (...) - La neo costituita RI 1, non avendo ovviamente ancora nessuna entrata, non poteva farsi carico degli stipendi concordati e comunicati all'URC in vista del programma di reinserimento. I medesimi venivano quindi versati attingendo ai risparmi dei signor _____. L'importo veniva da quest'ultimo versato sul conto della società, per poi essergli restituito dalla società, a titolo di salario, pochi giorni dopo; (...) - Nella stessa comunicazione del 5 settembre, viste le rimostranze espresse dal signor _____ nei confronti di quanto scritto, lo stesso veniva diffidato a frequentare ulteriormente gli uffici di RI 1 e ad agire a qualsivoglia titolo in nome e per conto della Società; (...) - A seguito della diffida spiccata nei confronti del signor _____, il signor _____ ha da subito agito per tentare di guadagnare la collaborazione professionale del signor _____, passando con disinvoltura dalle lusinghe alle minacce, più o meno velate. Nello specifico, il signor _____ si è offerto di erogare la formazione in ambito assicurativo al signor _____, prospettandogli anche la possibilità di venire introdotto presso numerosi clienti, sia del signor _____ che della signora _____, per offrire loro le necessarie coperture assicurative; nel contempo, il signor _____ ha tentato costantemente di convincere il signor _____ ad agire contro il signor _____, ad esempio suggerendogli di dare disdetta delle varie polizze assicurative sottoscritte dal signor _____ tramite il signor _____ prima della costituzione della Società: questo perché la disdetta avrebbe originato lo storno delle provvigioni già percepite dal Signor _____ stesso. Durante questi tentativi, il signor _____ era solito ripetere che, se non avesse agito come da lui richiesto, il signor _____ sarebbe stato considerato d'accordo col signor _____ e licenziato per gravi motivi perché, a dire del signor _____, operante contro gli interessi della Società. Oltre a ciò, si aggiungono le ripetute minacce di ingenti addebiti per non meglio precisati lavori in nome e per conto della RI 1; (...)” (Doc. 9/G) 2.7. Da quanto esposto nei considerandi precedenti (cfr. consid. 1.2, consid. 1.5, consid. 2.6.) risulta che _____ è di fatto proprietario in misura del 50% della RI 1, costituita a titolo fiduciario

dalla _____ (per un caso analogo cfr. la STCA 38.2016.65 dell'8 marzo 2017 riprodotta al consid. 2.6 in fine). Questa importante partecipazione finanziaria gli permette di influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro e non gli permetterebbe di beneficiare dell'indennità di disoccupazione, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.5). Contrariamente al parere del patrocinatore della società ricorrente, questa circostanza esclude pure il diritto alle prestazioni per il periodo d'introduzione (cfr. art. 59 cpv. 3 lett a LADI; STCA 38.2015.80 e 38.2016.19 del 21 novembre 2016 e B. Rubin, op.cit. pag. 452 n° 14 e pag. 48 n° 5). È anzi proprio questo uno dei settori più a rischio di abusi. Non a caso il diritto alle prestazioni della LADI per questo provvedimento specifico è stato sottoposto dal legislatore a condizioni severe (cfr. consid. 2.4 e B. Rubin, op.cit. pag. 482 n° 2 e SECO Prassi LADI PML J23 "gli API non possono essere utilizzati per favorire economicamente aziende o regioni"). L'importante partecipazione finanziaria dell'assicurato nella ditta è emersa soltanto in data 11 ottobre 2016. Si tratta di un fatto nuovo rilevante atto a giustificare la revoca della decisione del 7 luglio 2016 sulla base dell'art. 53 cpv. 1 LPGa. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LPGa infatti l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). La decisione su opposizione del 6 dicembre 2016 deve pertanto essere confermata, già per questo motivo, senza dovere approfondire le ulteriori argomentazioni sviluppate dall'UMA nella risposta di causa (cfr. consid. 1.6, in fine).

E. 4

I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi." All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). 2.3. In particolare, quale provvedimento speciale, a gli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d'introduzione, l'ammontare e la durata degli stessi. Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro. I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI: " Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se: a. ... b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e c. l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta." Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l'art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: "essi adempiono il presupposto giusta l'articolo 60 capoverso 1 lettera b". Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge

sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che: "(...) Art. 65 Assegni per il periodo d'introduzione La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall'art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata. (...)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013) L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, fino al 31 marzo 2011 così definiva la nozione di "assicurato difficilmente collocabile": " 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché: a. è in età avanzata; b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente; c. ha cattivi precedenti professionali; d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere." Dal 1° aprile 2011 (entrata in vigore della quarta revisione della LADI del 19 marzo 2010) il cpv. 1 dell'art. 90 OADI è invece così formulato: " 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché: a. è in età avanzata; b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente; c. ha requisiti professionali insufficienti; d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere; e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l'articolo 6 capoverso 1 ter ” Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI). La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.). Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione). Al riguardo B. Rubin (in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage"; Ed. Schulthess 2014 pag 483) sottolinea che "une personne qui aurait accepté un nouvel emploi pour remplacer immédiatement un emploi perdu n'y aurait pas droit, faute de remplir la condition du chômage". Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione). Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l'art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione). Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. Gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi (art. 66 cpv. 2 bis LADI). Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi. Dal 1° aprile 2011 l'art. 66 cpv. 2 LADI è stato modificato nel senso che durante il termine quadro, gli assegni sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, per 12 mesi al massimo. L'art. 66 cpv. 2 bis precisa tuttavia che gli assicurati che hanno più di 50 anni hanno diritto agli assegni per il periodo d'introduzione per una durata di 12 mesi. L'art. 90 cpv. 1 bis OADI prevede ora che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al

lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.